

Sull'ammissione alla caccia di selezione agli ungulati

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 30 maggio 2022, n. 538 - Massari, pres.; Zampicinini, est. - (*Omissis*) (avv. Bonalumi) c. Comprensorio Venatorio Alpino (*Omissis*) (avv. Bordogna).

Caccia e pesca - Caccia - Caccia agli ungulati - Ammissione alla caccia di selezione agli ungulati - Provvedimento di rigetto della domanda di variazione della forma di caccia da «vagante in zona B» a «ungulati e volpe».

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, socio del Comprensorio Venatorio Alpino -OMISSIS-, è stato ammesso dal 2015 alla caccia c.d. "vagante alla selvaggina migratoria e stanziale in zona B" e dal 2018 ha presentato varie istanze per l'ammissione alla caccia di selezione agli ungulati nel Comprensorio Alpino -OMISSIS-.

Al riguardo, giova fin da subito precisare che l'art.28, co. 7 bis, L.R. n.26/1993 prevede che "Per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con l'esclusione della caccia di selezione al cinghiale, è possibile essere ammessi, previo consenso dei relativi organi di gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite di uno per Provincia".

Nello stesso senso il "Regolamento per la gestione degli ungulati nel C.A. -OMISSIS-" n. 35 del 16.2.2018, prevedendo anch'esso la non ammissibilità alla caccia di selezione di soci già ammessi a tale specialità di caccia in altro C.A.C. /ATC della Provincia di Bergamo.

Sempre il Regolamento, per come modificato dalla delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS- /2018 (che costituisce uno degli atti fatti oggetto di impugnazione), prevede che "Per le stagioni di caccia future, a partire dall'anno 2018, il parametro da considerare è di 2,5 capi/cacciatore, con l'obiettivo di raggiungere il rapporto ottimale di 3 capi/cacciatore, incrementandolo di 0,1 punto all'anno".

Ciò precisato, tornando alle istanze presentate dal ricorrente, in questa sede vengono in rilievo solamente quelle presentate nel 2020, originante il provvedimento impugnato con il ricorso principale, e nel 2021, che ha invece dato luogo al provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

Precisamente, in data 1 marzo 2020 il sig. -OMISSIS- ha inoltrato al Comprensorio istanza per l'ammissione alla caccia di selezione agli ungulati e alla volpe, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui ha dichiarato di non essere socio nella forma di caccia selezione agli ungulati in un altro C.A.C. della Provincia di Bergamo. Tale autocertificazione, come evidenziato dall'amministrazione resistente, è stata rilasciata nonostante in data 1 marzo 2020 il ricorrente risultasse ancora iscritto come socio nella forma di caccia di selezione agli ungulati nel Comprensorio Alpino B. -OMISSIS- (come risulta dalla nota -OMISSIS- del Comprensorio in questione stesso); l'adesione non è stata, comunque, rinnovata entro il 31 marzo 2020.

Il Comprensorio, con nota del -OMISSIS- 2020, Prot. N. -OMISSIS-, ha respinto l'anzidetta domanda evidenziando l'assenza di presupposti per nuove ammissioni.

Il ricorrente ha formulato così istanza di accesso agli atti con la quale ha richiesto:

"elenco domande pervenute per autorizzazione caccia di selezione con relative copie delle domande stesse e timbri di protocollo; copia delibere/verbali relativi all'esame delle domande di cui al punto precedente e relativi provvedimenti di accoglimento e/o rigetto con relative motivazioni; elenco completo del numero complessivo di cacciatori già autorizzati alla forma di caccia ungulati e volpe aggiornato alla data di presentazione della domanda del sig. -OMISSIS- (1 marzo 2020) nonché l'elenco del numero complessivo dei cacciatori autorizzati alla forma di caccia ungulati e volpe nella stagione 2019/2020; elenco completo del numero complessivo di cacciatori autorizzati alla forma di caccia ungulati e volpe che hanno confermato la loro forma di caccia alla data del 31.5. ultimo scorso; ogni altro documento e/o verbale e/o decisione attinente la domanda presentata dal sig. -OMISSIS- di cui all'oggetto."

In risposta il Comprensorio, con nota del -OMISSIS- 2020, Prot. n.-OMISSIS-, ha comunicato che sono state respinte tutte le domande di ammissione alla caccia di specializzazione ed ha allegato l'estratto della delibera n. -OMISSIS-/20 del -OMISSIS-, ritenendo il tutto satisfattivo di quanto richiesto con la richiesta di accesso agli atti.

Il Sig. -OMISSIS- ha così presentato ricorso avverso la delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS- /2018 e la nota del -OMISSIS- 2020, Prot. N. -OMISSIS-, sopra richiamate, affidandolo ai seguenti motivi:

1) "Nullità della delibera n. -OMISSIS- /2018 del -OMISSIS-, nella parte in cui varia il regolamento sino ad allora vigente in materia di caccia agli ungulati, per la stagione venatoria 2018/19 portando da 2,2 a 2,5 l'indice del rapporto previsto tra capi abbattibili e cacciatori autorizzati e con previsione di incremento annuo costante di 0,1 fino al raggiungimento del rapporto capi abbattibili/cacciatori autorizzati, asseritamente definito ottimale, con indice 3, per violazione dei diritti dei soci del Comprensorio odierno resistente, siccome discriminatoria, arbitraria e illogica": sintetizzando, il ricorrente lamenta il carattere discriminatorio del regolamento, per come modificato, "non consentendo, se non a chi già da anni

pratica la caccia di selezione, a nuovi cacciatori di poter accedere a tale tipologia di caccia”.

2) ”Illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- 2020 di rigetto della domanda di variazione della forma di caccia da “vagante in zona B” a “ungulati e volpe” per la stagione venatoria 2020/2021 e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, successivo e consequenziale, siccome immotivato, discriminatorio e contraddittorio”: sintetizzando, il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione, l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui non contempla la graduatoria funzionale all’ammissione di nuovi cacciatori nonché il travisamento dei fatti giacché l’amministrazione, nell’indicare in 525 i capi prelevabili nel 2019, non ha ricompreso in detto numero 50 cinghiali di cui la Regione Lombardia, con Decreto del 15.7.2019 n. 10372, ha autorizzato (per il solo Comprensorio Venatorio Alpino -OMISSIS-) la caccia di selezione, sul presupposto per cui, se avesse tenuto conto di tale cifra aggiuntiva l’istanza di autorizzazione del ricorrente sarebbe stata accolta.

Il ricorrente, sempre con il ricorso introduttivo, presenta altresì istanza di accesso avente ad oggetto gli atti in epigrafe indicati.

Si è costituita l’amministrazione eccedendo:

a) la tardività del ricorso rispetto alla impugnazione della delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS- /2018 del comitato tecnico di gestione in quanto mentre quest’ultima è stata pubblicata on line nell’apposito Albo già a far data dal luglio del 2018 nonché allegata alla nota del 2.8.2018 Prot. n. -OMISSIS- (nota che è stata comunicata direttamente al ricorrente), il ricorso è stato notificato solo in data 8.10.2020.

b) l’inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso difettando della specifica indicazione dei motivi di nullità ex art. 21 septies della l. 7.8.1990 n.241.

c) l’inammissibilità dell’istanza di accesso agli atti per non conformità alla disciplina di cui all’art.116 del c.p.a. in quanto, avendo l’amministrazione risposto con la nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2020 e con la delibera del -OMISSIS- 2020 n-OMISSIS-, il ricorrente avrebbe dovuto veicolare la sua pretesa impugnando queste ultime.

Successivamente alla presentazione del ricorso e, precisamente, in data 28/2/2021, il sig. -OMISSIS- ha chiesto nuovamente di essere ammesso alla caccia di selezione, rinunciando contestualmente ad altra autorizzazione alla caccia di selezione.

L’istanza è stata respinta con il provvedimento prot.n. -OMISSIS- in data 18.6.2021, impugnato con ricorso per motivi aggiunti nel quale solleva verso quest’ultimo le medesime censure mosse con il ricorso principale; fa valere avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo un ulteriore motivo di illegittimità evidenziando che l’amministrazione sarebbe incorsa in un errore di calcolo avendo la stessa applicato il coefficiente divisionale pari a 2,7 in luogo di quello pari a 2,6.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha formulato altresì un’ulteriore istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto i documenti in epigrafe indicati.

La causa è stata infine chiamata alla camera di consiglio decisoria del 18 maggio 2022 ed ivi trattenuta in decisione.

Innanzitutto il Collegio, in accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione resistente, evidenzia che l’impugnazione della delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS- /2018 del comitato tecnico di gestione non è avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 31, co. 4, c.p.a.

Invero, la delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS- /2018 del comitato tecnico di gestione risulta immediatamente lesiva dell’interesse del ricorrente, palesatosi già dal 2018, anno nel quale ha iniziato, come indicato nella parte in fatto, a chiedere l’ammissione alla caccia di selezione agli ungulati nel Comprensorio Alpino -OMISSIS-; il dies a quo di decorrenza del termine per impugnare l’atto in esame va individuato, pertanto, nel momento in cui è avvenuta la pubblicazione online del medesimo ossia nel luglio del 2018 (circostanza non contestata dal ricorrente).

La inoppugnabilità della delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS- /2018 del comitato tecnico di gestione fa sì che la stessa costituisca parametro di legittimità sia della nota del -OMISSIS- 2020, Prot. N. -OMISSIS-, impugnata con il ricorso introduttivo, che della nota del -OMISSIS-, Prot.n. -OMISSIS-, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, a mezzo delle quali l’amministrazione ha, come sopra evidenziato, respinto le istanze presentate dal ricorrente nel corso degli anni 2020 e 2021.

Concentrando l’attenzione sulla nota del -OMISSIS- 2020, Prot. N. -OMISSIS-, i motivi di ricorso evidenziati dal ricorrente sono infondati.

Le ragioni dell’infondatezza risiedono nell’assorbente mancanza in capo al ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza, del prerequisite per l’ammissione alla caccia di selezione agli ungulati nel Comprensorio Alpino -OMISSIS- rappresentato dal non essere già ammessi a tale specialità di caccia in altro C.A.C. /ATC della Provincia di Bergamo, così come prevede il “Regolamento per la gestione degli ungulati nel C.A. -OMISSIS-” n. 35 del 16.2.2018.

Alla data dell’1.3.2020 il ricorrente era ancora iscritto come socio nella forma di caccia di selezione agli ungulati nel C.A. B. -OMISSIS- e dunque non era nella giuridica posizione di poter essere iscritto in altro Comprensorio Alpino della Provincia di Bergamo.

Non vale al contrario osservare, come fa il ricorrente, che non avendo quest’ultimo confermato entro il termine del 31/01/2020 la sua adesione per la stagione 2020/21 vi sarebbe stata decadenza dalla qualità di socio in altro Comprensorio giacché la decadenza ha efficacia ex nunc e non ex tunc e non vale, pertanto, a sanare la mancanza di un requisito genetico.

La mancanza del requisito evidenziato, di portata escludente, consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso avanzati avverso il provvedimento n. prot. -OMISSIS-.

Diversamente deve dirsi per il provvedimento n. prot. -OMISSIS-, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, giacché, come sopra evidenziato, al momento della presentazione dell'istanza dal quale è promanato il ricorrente non era socio in altro Comprensorio.

Rispetto a tale provvedimento il ricorso è parzialmente fondato.

Iniziando, per ragioni di ordine logico, dalle questioni infondate va osservato che non si ravvisa il vizio di omessa motivazione.

Invero, l'amministrazione ha motivato il provvedimento impugnato evidenziando che "non sussistono i parametri per nuove ammissioni previsti dal regolamento in vigore per la gestione degli ungulati nel C.A. -OMISSIS-, al paragrafo "Criteri per l'accesso alla specializzazione caccia di selezione agli ungulati"", con ciò sinteticamente evidenziando che il numero dei cacciatori per l'anno di riferimento, determinato sulla base del rapporto capi/cacciatore, non consente di ammettere nuovi cacciatori per l'ambito territoriale di riferimento, di qui l'esclusione discendente, senza possibilità di discrezionalità alcuna, dal regolamento, costituente in estrema sintesi, come si è già precisato, fonte e parametro di legittimità della determinazione assunta dall'amministrazione.

Proseguendo nell'analisi dei motivi ritenuti infondati, il Collegio rileva che alla base della determinazione dell'amministrazione non vi è alcun errore di calcolo legato, come invece vorrebbe il ricorrente, al fatto che nel numero del piano di prelievo non sono stati computati i capi di cinghiale, la cui caccia è stata autorizzata dalla Regione.

I criteri di ammissione dettati dal vigente regolamento comprensoriale riguardano, infatti, solamente gli ungulati poligastrici (cervidi e bovidi).

Deve, quindi, escludersi la sommatoria tra i capi cui fanno riferimento le differenti tipologie di prelievo venatorio richiamate; un conto è il prelievo previsto per gli ungulati poligastrici (capriolo, cervo e camoscio), un altro quello disposto come misura straordinaria di eradicazione concernente il cinghiale.

Ciò detto, passando ora alle ragioni della parziale fondatezza, va osservato che, ferma restando l'esclusione, l'amministrazione avrebbe dovuto redigere la "lista d'attesa".

Non vale al riguardo osservare, come fa l'amministrazione, che la redazione della stessa costituirebbe un obbligo nel solo caso in cui, applicati i coefficienti divisionali, si ottenga un numero di cacciatori ammissibili superiore rispetto ai cacciatori già in precedenza ammessi.

Invero, l'art. 2 del regolamento interno di attuazione del Comprensorio Alpino di caccia -OMISSIS- prevede che "Per ogni forma di caccia (Tipica Alpina, Ungulato e Lepre) viene redatta una Lista di Attesa contenente la graduatoria da utilizzare per le ammissioni alle singole specializzazioni di caccia....Il cacciatore che interrompe la continuità della domanda nella Lista di Attesa in cui è iscritto, perde tutti i punti acquisiti fino a quel momento e viene cancellato dalla graduatoria di quella Lista", palesando quindi la necessità della redazione della graduatoria in funzione della eventualità che i posti si rendano vacanti, così consentendo lo scorrimento della stessa.

Chiarita la parziale fondatezza del ricorso, si prosegue analizzando le istanze di accesso presentate congiuntamente al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti.

Quanto alla prima, la stessa deve ritenersi, conformemente a quanto eccepito dall'amministrazione, inammissibile.

Le ragioni della ritenuta inammissibilità vanno ricercate nel fatto che l'istanza di accesso avrebbe dovuto essere veicolata a mezzo della impugnazione della determinazione intorno all'ostensione espressa dall'amministrazione con la nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2020 e con la delibera del -OMISSIS- 2020 n-OMISSIS-; in ogni caso si evidenzia che l'accoglimento della domanda in questione sarebbe comunque impedita dalla sopravvenuta carenza di interesse legata all'infondatezza del ricorso introduttivo.

Parimenti non accoglibile risulta essere l'istanza avanzata in sede di motivi aggiunti in quanto:

- rispetto alle istanze ed agli atti concernenti i cacciatori già ammessi negli anni precedenti, non essendovi state nuove ammissioni per l'anno 2021, si tratta di documenti rispetto alla cui ostensione l'amministrazione si è già pronunciata, con la nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2020 e con la delibera del -OMISSIS- 2020 n-OMISSIS-, che, come già precisato, non sono state impuginate;

- rispetto alle istanze ed agli atti concernenti gli interessati ad essere ammessi ma che, come il ricorrente, non lo sono stati difetta o, comunque, non è precisato l'interesse sotteso all'istanza, che, in ogni caso, verrà soddisfatto dall'amministrazione ottemperando alla presente sentenza nella parte in cui ordina di provvedere alla graduatoria dei soggetti in lista d'attesa.

Alla luce di quanto esposto:

- il ricorso introduttivo va respinto;

- l'istanza d'accesso con lo stesso presentata va dichiarata inammissibile;

- il ricorso per motivi aggiunti va accolto solo parzialmente, nel senso che, ferma restando l'efficacia del provvedimento impugnato, l'amministrazione dovrà redigere una graduatoria nella quale troverà collocazione il ricorrente;

- l'istanza di accesso avanzata con il ricorso per motivi aggiunti va respinta.

Il Collegio, alla luce dell'accoglimento solo parziale del ricorso per motivi aggiunti, con reiezione delle ulteriori domande

ed istanze formulate dal ricorrente, ritiene sussistere i presupposti della compensazione delle spese di lite.

(Omissis)

